

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 28 Aprile 2022

OGGETTO: Affidamento incarico legale Taddeucci Sassolini recupero ISTAT

VISTO:

L'art. 17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda;

L'art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'Azienda individua e definisce le competenze del Direttore;

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l'acquisto e alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 6 del 11/05/2020;

La Delibera del C.d.A. n. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l'incarico di direttore;

Vista la deliberazione Consiglio di amministrazione n. 4 del 4 aprile 2022 *Delega Presidente ASP Matteo Remaggi per recupero ISTAT*

CONSIDERATO :

- L'associazione delle APSP toscane ARET si è fatta promotrice di una discussione e di una istanza presso il governo regionale sulla tematica del mancato recupero ISTAT delle quote di parte sanitaria per alcune annualità;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 831 del 20 ottobre 2008 si adeguava la quota sanitaria delle RSA, articolata nei quattro moduli organizzativi previsti dalla deliberazione della GRT n.402/2004, per un periodo che va dall'entrata in vigore della citata delibera al 31 dicembre 2008, sulla base della media dei mesi di novembre e dicembre 2007 della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI ISTAT), pari al 2,5% in più rispetto alle tariffe anno 2007, di cui all'allegato A) alle Delibera della Giunta regionale n. 271 del 14 febbraio 2005, fatta salva la facoltà delle Aziende USL di definire, all'interno delle convenzioni operanti con i soggetti gestori delle RSA, gli aspetti riguardanti i moduli organizzativi, le tariffe, ed i volumi delle risorse impiegate;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

- con Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 2 febbraio 2009 si revocava la Delibera della Giunta Regionale n. 831 del 20 ottobre 2008 e si provvedeva ad approvare l'adeguamento della quota sanitaria delle RSA dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e ad adeguare in via transitoria, dal 1° gennaio 2009, la quota sanitaria delle RSA rimandando ad ulteriore atto la determinazione definitiva dell'aumento riconosciuto dal 1° gennaio 2009, a conclusione della verifica dei criteri di formazione delle quote sanitarie delle rette delle RSA, effettuata dalla Regione Toscana e dalle organizzazioni dei gestori delle RSA

- con Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2009, n. 818 *Adeguamento per l'anno 2009 della quota sanitaria nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) e approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei gestori delle R.S.A.* concordavano quanto segue: 1. Le variazioni nella componente sanitaria della tariffa delle RSA per gli anni 2008 e 2009 terranno conto dell'adeguamento del costo della vita e dell'aumento del costo del lavoro determinato dagli adeguamenti contrattuali; 2. La Regione Toscana si impegna a garantire, oltre a quanto stabilito dalla deliberazione della GRT n. 67/2009, un ulteriore adeguamento: dell'1,6% della quota sanitaria a partire dall'1/01/2009 fino al 29/12/2009 di ulteriori 3,7% della quota sanitaria a partire dal 30/12/2009; 3. Dall'1/01/2010 la regione Toscana utilizzerà come riferimento per l'adeguamento tariffario l'incremento programmato, annuale, del costo della vita, accertato dall'ISTAT, a fronte della garanzia della piena e puntuale applicazione e rinnovo dei Contratti collettivi nazionali e di secondo livello, definendo comunque un metodo che dia a Enti pubblici e Gestori certezza sui rapporti economici, ed ai lavoratori la garanzia di piena e puntuale applicazione e rinnovo dei Contratti collettivi nazionali e di secondo livello, attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto;

- L'adeguamento ISTAT citato non è stato realizzato;

-La sentenza del Tribunale di Firenze 22/2/2022 ha riconosciuto l'adeguamento ISTAT a una Rsa;

-Dopo approfondita discussione 15 APSP tra quelle aderenti a ARET hanno deciso di far valere le ragioni del mancato adeguamento attraverso una lettera di messa in mora, un successivo tentativo di conclusione stragiudiziale della controversia e in ultima istanza di esperire un'azione giudiziale;

-si rende necessario l'affidamento all'esterno dell'incarico legale in quanto l'Ente non dispone di servizio di Avvocatura interna dotata delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in sede processuale;

-Lo studio Taddeucci Sassolini di Firenze ha presentato all'associazione ARET un articolato preventivo sia per l'invio della lettera di messa in mora che per l'eventuale fase del giudizio;

-Lo studio Taddeucci Sassolini ha seguito la causa definitiva con esito positivo dalla sentenza del tribunale di Firenze citato e in virtù di tale pregressa competenza l'ARET ha chiesto allo studio legale un incontro e una interlocuzione sulla possibilità di esperire identiche cause da parte dei propri associati;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

-Pur essendo i rapporti creditorî tra ciascuna APSP e Azienda sanitaria territoriale individuali e specifici tuttavia l'ARET ha discusso per conto delle APSP alla luce della identità delle ragioni giuridiche sottese all'eventuale ricorso dei propri associati;

-In virtù della interlocuzione di ARET lo studio legale Taddeucci Sassolini ha proposto ai soci ARET uno sconto pro quota già evidenziato nel preventivo che si allega alla presente delibera;

Atteso che il presidente della APSP ha conferito mandato professionale studio Taddeucci Sassolini di Firenze in esecuzione della citata deliberazione Cda n. 4 del 4 aprile 2022;

-L'art.17 del Codice Appalti approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" e che detta norma, coordinata con l'art. 4 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

-le linee guida Anac 12/2018 definiscono gli affidamenti di cui all'art. 17 c.1 lett. d) del Codice Appalti quali incarichi conferiti ad hoc "per una esigenza puntuale ed episodica" della S.A. e benchè esclusi non sono estranei al Codice stesso. Come conseguenza tali contratti devono essere conferiti nel rispetto dei principi minimi elencati dall'art. 4 ritenendo possibile l'affidamento diretto in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali tra cui annovera i casi di consequenzialità o complementarità tra incarichi ovvero di assoluta particolarità della controversia;

RITENUTO di assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto;

VISTE TUTTE LE PREMESSE,

DETERMINA

Di affidare allo studio legale Taddeucci Sassolini di Firenze la procedura di adeguamento tariffario della quota sanitaria ai sensi della DGRT 21.9.2009 n. 818

Di prendere atto che la procedura di recupero si svolgerà nelle tre fasi indicate nel preventivo allegato alla presente delibera e che la terza fase è eventuale;

Di imputare la relativa spesa di € 6450 oltre iva e CAP al capitolo C801530 "Conto spese legali " del bilancio 2022;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni dettagliatamente



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

espresse in narrativa.

Il Direttore
Dott. Massimiliano Vrenna

Cascina, 02 maggio 2022

Pubblicato all'albo dell'azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____
al _____